

VERBALE DI ACCORDO

Condiviso a latere dell'esame congiunto ex art.19 DL 18/2020 concluso mediante procedura telematica

Oggi 18/5/20, si sono incontrati in via telematica:

- La Società **MAGRIS S.p.A.**, con sede legale in Seriate (BG) via Pastrengo sn, codice fiscale e partita iva **01627080169** rappresentata dall'Amministratore Delegato Dott. Pelliccioli Francesco, di seguito indicato per brevità la "Società"

le OO.SS.

- **FISASCAT – CISL Nazionale** rappresentata da Elena M. Vanelli
- **FILCAMS – CGIL** rappresentata da Luca De Zolt
- **UILTuCS – UIL** rappresentata da Stefano Franzoni

(di seguito, collettivamente, "Le Parti")

Premesso che:

- in data 16/04/2020 sono state avviate le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- in data __/05/2020 è stata sottoscritto l'accordo di CIGD che interesserà un totale di 139 lavoratori dislocati su tutte le sedi sul territorio nazionale, secondo una riduzione di ore e sino alla sospensione dell'attività, per cui il personale dipendente di intenderà sospeso fino ad un massimo del 100% delle ore lavorabili a partire dal 06/04/2020 e sino al 07/06/2020 per un massimo di 9 settimane come stabilito dal Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020;
- le Organizzazioni Sindacali hanno preso atto di quanto rappresentato dall'Azienda e, in tale contesto, hanno sottolineato la necessità di definire le modalità volte a sostenere l'invarianza retributiva delle lavoratrici e dei lavoratori, per annullare eventuali scostamenti derivanti dall'utilizzo, non più evitabile durante questo periodo di emergenza epidemiologica, dell'ammortizzatore sociale;
- le Organizzazioni Sindacali hanno evidenziato l'esigenza che l'utilizzo delle ore/giorni di ammortizzatore sociale siano ridotti al minimo indispensabile, stante la dichiarata diminuzione delle attività a causa della pandemia, e che la loro distribuzione sia attuata nel modo più equo e trasparente fra tutto il personale dipendente ad ogni livello e in qualsiasi reparto;
- è intenzione delle parti salvaguardare il reddito dei lavoratori coinvolti dalla procedura di CIGD di cui sopra, non essendo possibile prevedere i tempi di pagamento da parte dell'INPS dell'integrazione salariale relativa al periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

le parti, ad integrazione dell'accordo di CIGD di cui in premessa concordano quanto segue:

Anticipazione Ratei 13° e 14°:

- 1) Nei periodi paga interessati dall'intervento della CIGD, l'azienda anticiperà ai dipendenti che ne faranno esplicita richiesta l'importo dei ratei della quattordicesima mensilità maturata da luglio 2019 a marzo 2020 e l'importo dei ratei della tredicesima mensilità maturati da gennaio 2020 a marzo 2020.

Anticipazioni TFR:

- 1) Entro e non oltre la data di pagamento delle competenze del mese oggetto di integrazione salariale, l'azienda anticiperà ai dipendenti che ne faranno esplicita richiesta quote di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato, nei limiti dell'importo dell'integrazione salariale per loro prevista. Sono esclusi dalla presente misura i dipendenti il cui il TFR è stato totalmente destinato a fondi pensionistici complementari o il cui TFR è stato ceduto in garanzia tramite un contratto di finanziamento. Resta inteso che tale anticipazione non è da ritenersi ai sensi dell'art. 2120 c.c. e/o del CCNL applicato. Tale diritto rimane quindi invariato.
- 2) Ai dipendenti il cui il TFR è stato totalmente destinato a fondi pensionistici complementari o il cui TFR è stato ceduto in garanzia tramite un contratto di finanziamento, con le medesime tempistiche di cui al punto 1) l'azienda anticiperà l'importo dei ratei della quattordicesima maturati da luglio 2019 a marzo 2020 e l'importo dei ratei della tredicesima maturati da gennaio 2020 a marzo 2020, previa richiesta scritta da parte degli interessati.

Ulteriori condizioni di maggior favore

- 1) In caso emergessero, in costanza di utilizzo dell'ammortizzatore, opportunità di lavoro aggiuntive, la società richiederà i lavoratori sospesi per effetto del trattamento di integrazione salariale, fino al raggiungimento del normale orario contrattuale;
- 2) La Società concorderà con ciascun lavoratore le modalità orarie dello svolgimento dell'attività lavorativa, nell'ambito della fungibilità delle mansioni svolte, e si dichiara disponibile ad effettuare eque rotazioni del personale che avrà accesso alla CIGD;
- 3) L'azienda si impegna a inviare il presente accordo a tutti i lavoratori interessati;
- 4) Le parti firmatarie si impegnano, su richiesta di una di esse, ad incontrarsi per verificare l'andamento del presente accordo e della situazione aziendale concordando altresì che, qualora, futuri provvedimenti normativi andranno a ridefinire la disciplina della CIGD, si incontreranno per valutarne l'impatto rispetto alle intese raggiunte.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Società


MAGRIS SPA
Via Piastengo, 34
24068 SERIATE (BG)
C.F. e PIVA 01627080169

FISASCAT – CISL Nazionale

FILCAMS – CGIL

UILTuCS – UIL



